

L'AICAST PROVINCIALE DI NAPOLI RINNOVA I SUOI ORGANISMI

La prestigiosa Associazione, tra le maggiormente rappresentative delle Imprese nella provincia di Napoli, ha rinnovato, Martedì 30 Settembre, le sue cariche provinciali in una partecipatissima assemblea.

Alla carica di Presidente è stata eletta **Liliana Langella**, Dirigente Sindacale di alto profilo con esperienza trentennale; faranno parte del nuovo Direttivo: **Pasquale Amoroso, Tommaso Baiano, Giovanni Castaldo, Pasquale Catapano, Francesco Chiacchiaro, Ermelinda Del Giudice, Michele De Micco, Ciro Esposito, Raffaele Fastini, Salvatore Franzese, Marco Persichino, Francesco Ranieri, Giuseppe Rubino, Dario Scopino.**

Primo adempimento del nuovo Direttivo è la nomina dei sei membri di Giunta che affiancheranno il Presidente nella gestione esecutiva e tra questi il Presidente Langella dovrà nominare il suo Vicario.

Revisori dei conti sono stati eletti: **Nicola De Matteis, Daniele Dragonetti, Fabio Esposito, Vincenzo Martello.**

Nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti: **Paolo Avallone, Lucio Beracci, Salvatore Gargiulo, Peppe Ioimo.**

Al neoeletto Presidente ed ai nuovi Dirigenti gli auguri di buon lavoro del Presidente Nazionale **Antonino Della Notte** e del Presidente Regionale **Felice Califano** che hanno assicurato il supporto dei livelli superiori.

OPERAZIONE CITTÀ SICURE

Un nuovo incontro per migliorare la sicurezza delle città si è tenuto Giovedì 11 Settembre nella sala riunioni dell'Associazione Antiracket di Pomigliano. Una delegazione dei Dirigenti Sindacali dell'Aicast Imprese Italia dei Comuni a nord-est di Napoli guidata dal Presidente Regionale Aicast Felice Califano ha incontrato il Colonnello Luca Corbellotti, Comandante del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente Aicast di Pomigliano d'Arco **Ciro Esposito**. La riunione si è resa necessaria per fare il punto su quanto già concordato nella riunione del 19 Giugno nella quale si concordò l'opportunità per i soci Aicast di effettuare segnalazioni urgenti oltre al numero di emergenza 112 anche ai numeri diretti delle Compagnie segnalando il maggior numero di dettagli possibili tra cui, per esempio: colore tipo e targa di una vettura, descrizione della o delle persone, colore e tipo dell'abbigliamento o segni distintivi particolari, la direzione di marcia o di fuga o altre circostanze che possono dare una connotazione all'evento, indicando al principio della telefonata nome cognome e aggiungendo di essere socio Aicast. Il Colonnello Corbellotti ha comunicato la Sua intenzione "migliorare la qualità dei nostri servizi grazie alla vostra collaborazione". La nostra capillare presenza sul territorio ci rende ottime antenne per migliorare la sicurezza delle nostre città e la consapevolezza che domani potremmo essere noi gli aggrediti ci fa obbligo di collaborare per la nostra sicurezza. E' stato previsto un maggiore rapporto di collaborazione tra Dirigenti Sindacali ed i Comandi dei Carabinieri locali. Riportiamo di seguito per ciascun Comune il numero di telefono della centrale operativa della Compagnia di riferimento, ti suggeriamo di segnalarlo adesso sul cellulare per averlo, al momento opportuno, a portata di mano: **Acerra 081/5484211; Afragola e Arzano 081/5486020; Brusciano 081/5484211; Caivano 081/5486020; Calvizzano 081/5486200; Camposano e Carbonara di Nola 081/8231004; Cardito 081/5486020; Casalnuovo di Napoli 081/5484211; Casandrino 081/5486020; Casamarciano 081/8231004; Casavatore e Casoria 081/5486020; Castello di Cisterna 081/5484211; Cicciano, Cimitile e Comiziano 081/8231004; Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore 081/5486020; Giugliano (compreso lago Patria Varcaturò) 081/5486200; Grumo Nevano 081/5486020; Liveri 081/8231004; Marano 081/5486200; Mariglianella e Marigliano 081/5484211; Melito e Mugnano 081/5486200; Nola (Pollica e Piazzolla) e Palma Campania 081/8231004; Pomigliano d'Arco 081/5484211; Qualiano 081/5486200; Roccarainola, San Gennaro Vesuviano e San Paolo Belsito 081/8231004; Sant'Anastasia 081/5484211; Sant'Antimo 081/5486200; San Vitaliano 081/5484211; Saviano 081/8231004; Scisciano e Somma Vesuviana 081/5484211; Villaricca 081/5486200; Visciano e Tufino 081/82331004.**

ACCESSO DEI CANI NEI LOCALI DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Preliminarmente è opportuno precisare che la norma italiana non è chiara infatti in nessuna norma è previsto il divieto di accesso dei cani negli esercizi di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande anzi è prevista una sanzione da € 500,00 a € 2.500 con pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo pari ad € 833,33 in quanto più favorevole per l'utente, per i titolari che vietano l'ingresso nel locale dei cani guida dei ciechi. Diverse sono le leggi che si sono occupate di aspetti particolari della vicenda: spetta al Sindaco provvedere alla profilassi della rabbia (art. 83 DPR 320/54); Gratuità del trasporto nei mezzi pubblici ai cani guida dei ciechi (Legge n. 37/74); Ogni Regione e/o Comune possono, anzi debbono, considerato l'interesse sempre più preminente dei cittadini, regolamentare questa materia per evitare indesiderati disagi, prevedendo che il detentore, anche se provvisorio, sia responsabile civile e penale dei danni causati a persona o cose, sia attento a che non sporchino e non disturbino e i cani siano muniti di guinzaglio e all'occorrenza di adeguata museruola e i gatti di trasportino ed ancora che ai titolari degli esercizi, su apposita richiesta motivata, sia data la facoltà di inibire l'accesso agli animali di affezione (cani, gatti ecc.), dandone ovviamente comunicazione alla clientela a mezzo di opportuno cartello esposto al pubblico in modo ben visibile anche dall'esterno.

ACCADDE IN CAMPANIA

TORRE ANNUNZIATA. Al titolare della nota pescheria "purtualluccio" è stata irrogata dal Comune una sanzione amministrativa (MULTA) di € 6.000,00 per mancata attivazione delle prassi dell'HACCP, procedure di autocontrollo alimentare stabilite dal D.Lgs. n. 193/07, art. 6, comma 6. E non è tutto infatti la Corte di Cassazione Penale, Sez. III ha sentenziato che quando si è al cospetto, come riportato, di un fatto previsto e punito dalle sanzioni amministrative, per il mancato rispetto del piano di autocontrollo "**si applicano le disposizioni penali ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e s.m.i. anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative**"

NAPOLI. La Polizia municipale, diretta dal Colonnello Ciro Esposito, anche a seguito di numerose sollecitazioni di Dirigenti dell'AICAST Imprese Italia, sta effettuando controlli, nel centro storico e nell'esteso lungomare, per contrastare il commercio su aree pubbliche, da parte di abusivi e non, di merci contraffatte. In un raid sono rimasti feriti un agente e due venditori abusivi per la vivace manifestazione di alcune persone intervenute in sostegno degli abusivi, ingerenza che ha reso complicato anche il sequestro della merce contraffatta. La nostra solidarietà ed un grazie alla Polizia Municipale.

SAN MARTINO VALLE GAUDINA (AV). Controllo congiunto della Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato nel mercato ambulante a tutela del consumatore. Elevate "multe" per oltre 6.000,00 Euro e sequestrate 4 bilance, i cui proprietari, non avevano provveduto alla verifica triennale. Agli Agenti sono arrivati i complimenti della popolazione ai quali ci associamo.

I COSMETICI

Prodotti normalmente applicati sul corpo umano allo scopo principale di pulirlo, venduti normalmente sui banchi degli ambulanti nei mercati, nei bazar o empori, in tanti negozi e usati nei centri benessere e nelle attività di estetica ed acconciatori. Vendite ed uso disciplinati in Italia dalla legge n. 713 del 1986, integrata con la nota del Ministero della Salute del 2.12.2013 (prot. 0087435-p) che è stata aggiornata/sostituita con la nuova normativa europea (Regolamento CE 1223/09) entrato in vigore nel mese di Luglio 2013, ma, a distanza di oltre un anno e considerato che trattasi di prodotti che incidono sulla salute pubblica, risulta strano che il nuovo Regolamento Europeo necessita ancora di un apposito strumento legislativo specifico dello Stato Italiano.

NOVITÀ PER ACCONCIATORI E/O ESTETISTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la recente Circolare n. 0016361 del 31/01/2014 ha asserito che tra imprese è possibile cedere in uso una parte delle attrezzature (poltrona, cabina, ecc.) o dell'immobile nel quale esiste l'azienda cedente, quest'ultima possibilità se non impedito dal contratto di affitto, con uno specifico contratto a fronte di un compenso. A nostro giudizio il Ministero ha ragionato nel seguente modo: Gli acconciatori possono a norma di legge vendere, senza l'Autorizzazione commerciale prevista dalla L.R. 1/2014, i cosmetici che hanno usato durante i trattamenti prestati alla propria clientela, possono effettuare prestazioni di manicure e pedicure estetico, non è inibita l'attività di estetista in un esercizio di acconciatore, ovviamente con entrambi le qualifiche professionali, l'uso dei trattamenti e dei cosmetici può essere affidato anche a persona non appartenente all'impresa, sempre però in possesso del requisito professionale ed allora perché non dovrebbe essere possibile l'affitto di una poltrona o di una cabina?

ALIMENTI E BEVANDE: CONTROLLI ED ETICHETTATURE

L'Italia, tra Stati dell'Europa, è la nazione più virtuosa nella lotta alla sofisticazione, in particolare tutte le Forze dell'Ordine sono vigili per la sicurezza alimentare. Alcuni esempi dell'**ottimo lavoro svolto, quest'anno, dal NAS: quello di Napoli** nella provincia ha sequestrato, in una pasticceria, 3 tonnellate di brioche, cornetti, rustici e presso un'industria dolciaria 22 tonnellate di alimenti per la falsificazione di prodotti di pasticceria quali amarene, ciliege, creme e confetture di latte, frutta candita, frutti di bosco, mele; **il NAS di Bari**, in un deposito alimentare, ha sequestrato una tonnellata tra uova di cioccolate e colombe; **quello di Brescia**, ha sequestrato 800.000 caramelle con eccessiva quantità del colorante E133, dannose per i bambini; **quello di Lecce**, in una pasticceria, centinaia di uova di galline rotte; **quelli di Milano, Genova e Livorno**, centinaia di colombe pasquali fraudolenti; **quello di Perugia**, in un salumificio, 22 tonnellate di prosciutto e speck ed 24 tonnellate di frutta e verdura contaminata; **quello di Roma**, in un deposito all'ingrosso, 160 tonnellate di prodotti alimentari vari e 1.600 bevande di dubbia provenienza. Ovviamente **non bisogna mai generalizzare in quanto in tutte le famiglie perbene possiamo trovare una pecora nera. Per combattere la frode alimentare il Parlamento Europeo ha approvato, quasi all'unanimità (659 favorevoli su 692) una risoluzione** con la quale chiede agli Stati membri il rafforzamento dei controlli e sanzioni almeno il doppio del guadagno previsto per l'attività fraudolenta. Inoltre il **nuovo Regolamento della Commissione UE (1169/2011) ha stabilito tutte le caratteristiche relative ad una etichettatura chiara ed esaustiva.** Il nuovo regolamento europeo è essenziale sia per la sicurezza dei consumatori sia per dare piena trasparenza alla filiera, tutela meglio la qualità dei nostri prodotti contro la pratica scorretta dell'italian sounding, mette un freno alla produzione di cibi taroccati, uno su tutti la mozzarella. Il regolamento, che va dunque a vantaggio del made in Italy, ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. **Il regolamento descrive in modo molto dettagliato quali devono essere le indicazioni da fornire ai consumatori.** In breve, l'intento è **rafforzare la salvaguardia della salute dei cittadini** senza intaccare la libera circolazione delle merci. **Le nuove norme entreranno in vigore inderogabilmente il 13 dicembre 2014. Ecco le principali novità sulle etichette dei prodotti.** Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all'origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro...") o data di scadenza ("da consumarsi entro..."). L'elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità, ma deve essere disponibile su richiesta del consumatore. **Tabella nutrizionale:** Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. La tabella deve essere di facile comprensione si deve evitare, ad esempio, la dicitura "cloruro di sodio" e scrivere più semplicemente "sale". **Indicazione d'origine:** È obbligatorio indicare il Paese d'origine o il luogo di provenienza. Per la carne suina, ovina, caprina ed il pollame, tuttavia i legislatori nazionali potranno introdurre ulteriori prescrizioni sulla provenienza quando esista "un nesso tra qualità dell'alimento e la sua origine", come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP. **Sostanze allergizzanti:** Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore). **Scadenza:** La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatola, anche sull'incarto interno del cibo. I prodotti surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l'anno della surgelazione o del congelamento, se venduto scongelato deve riportare sull'etichetta la parola "**scongelato**". **Insaccati:** I salumi insaccati devono indicare quando l'involucro non è commestibile. **Oli e grassi:** La scritta "oli e grassi" deve essere abbinata all'indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). **Caffeina:** Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" la dicitura "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento". Il titolo alcolometrico volumetrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume. Le condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego **Secondo il Regolamento le indicazioni suddette devono essere chiare, leggibili e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e riguardano esclusivamente i prodotti alimentari preconfezionati o preimballati. Rimangono pertanto esclusi dal regolamento gli alimenti sfusi (come l'ortofrutta) e quelli preincartati.** Una novità è quella che riguarda mense, ristoratori, pubblici esercizi e pasticcerie che dovranno dare le informazioni adeguate ai clienti sui principi nutritivi, il relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.

L'ESPERTO RISPONDE

Segnalateci dubbi e domande scrivendo a: provincialenapoli@aicast.it

D. Sono un **Parrucchiere** sono tenuto a rispettare la giornata di riposo infrasettimanale e la chiusura domenicale e festiva?

R. Per l'**attività di Acconciatore** sia maschile (Barbiere) che femminile (Parrucchiere) l'unica disposizione di legge al riguardo è prevista nel **dl 223/06** convertito nella **l. 248/06** la quale vieta al Comune di imporre la giornata di riposo infrasettimanale e festiva, cioè non significa che l'esercente non possa prevederla. E' il **Sindaco, con propria Ordinanza**, sentire le OO.SS. di categoria, dei dipendenti e dei consumatori, **a stabilire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi. L'esercente è tenuto ad esporre al pubblico**, visibile anche dall'esterno, **l'orario di attività indicando anche l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale ed il comportamento nei festivi.**

D. Entro quanto tempo il Comune può intervenire su quanto dichiarato in una **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**?

R. Per la verifica di regolarità formale **il termine è di 60 giorni**, cioè non significa che **in caso di mendaci dichiarazioni l'Ente** non possa intervenire, anzi deve intervenire ordinando l'inibizione dell'attività fino a quando l'interessato, nel termine stabilito dall'Amministrazione provveda, se possibile, a conformare alla normativa in materia violata l'attività stessa. In ogni caso l'Ente **deve comunicare all'Autorità Giudiziaria l'ipotesi di delitto previsto dall'art.19 co. 6 della legge 241/90 e dal capo VI del testo unico DPR 445/2000.**

D. Sono **titolare di un Bar**, per motivi familiari (mio figlio si è sposato e si è trasferito a Bastia Umbra) non mi è più possibile portare avanti la mia attività che funziona dalle 6 alle 23, non posso lasciare mia moglie nel bar dove ho anche delle slot machine, ovviamente con regolare autorizzazione, **ho deciso di dare il locale in gestione e ho trovato anche il personaggio adatto, ma non essendo questi "iscritto al REC" mi ha chiesto di entrare subito in possesso dell'attività (per mia fortuna), ma di trasferire le Autorizzazioni tra sei mesi garantendomi che per quanto riguarda la contabilità e la partita IVA avrebbe provveduto immediatamente intestandosi anche il registratore .**

A quale difficoltà vado incontro se dovessi accettare la proposta?

R. Preliminarmente vorrei avvertirLa che il **comma 490 della l. 147/2013 ha previsto** la facoltà per i titolari di bar di un **indennizzo pari a circa € 500,00 mensili** per chi cessa l'attività entro il 31/12/2016 se hanno versato i contributi INPS come minimo per 5 anni e che abbiano almeno 62 anni gli uomini. Per quanto riguarda la Sua domanda La informo che da una **ispezione delle Forze dell'ordine, prevista dell'art.13 della l. 689/81**, magari a seguito di un ricorso, se dovessero trovare sugli scontrini la partita IVA non del titolare, ma di persona estranea alle autorizzazioni e per altro senza la qualifica professionale e dunque di abilitazione e titolo all'esercizio di bar, **scatta non solo la sanzione per esercizio abusivo di BAR, ma anche di attività di gioco.** A seguito di queste due sanzioni il Dirigente del SUAP deve emettere **ordinanza di immediata cessazione dell'attività**, ancor più se Lei ha chiuso la partita IVA, dichiarando la cessazione dell'attività. Nel caso in cui Lei non ha cessata la partita IVA e gli scontrini risultano ancora intestati a Lei è prevista, **art.8 del TULPS, una sanzione per aver consentita la gestione dell'attività di somministrazione ad una persona non nominata** in quanto non in possesso dei requisiti professionali e altra sanzione nel caso il gestore non sia stato nominato rappresentante della conduzione della licenza dei giochi sempre ai sensi del suddetto art.8. Guai seri, invece, se il gestore ha installato il Texas Poker Holde'm trattandosi di **un gioco d'azzardo, quindi assolutamente vietato**, posizionato in un pubblico esercizio **il titolare verrebbe perseguito, ai sensi degli artt.718 e 719 del Codice Penale**, come organizzatore di gioco d'azzardo **oltre ad avere ad horas l'ordinanza di chiusura dell'esercizio.**

D. Svolgo l'**attività di estetista**, non ho i requisiti tecnici previsti dalla legge per cui **ho dovuto nominare un Responsabile Tecnico esterno non dipendente, nel mio locale utilizzo apparecchi per la cavitazione e la luce pulsata, ma tale uso non è consentito dal nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista, è legittima una tale inibizione?**

R. Per quanto riguarda la figura del **Responsabile Tecnico recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico con parere 53305 dell'1/04/2014** è intervenuto precisando la possibilità di nominare Responsabile Tecnico dell'azienda di acconciatore o estetista un soggetto, diverso dal titolare, in possesso dei requisiti previsti dalla l. 1/90, legato all'impresa da contratto di associazione in partecipazione. Per quanto riguarda invece gli **apparecchi elettromeccanici da Lei utilizzati riteniamo illegittima quella parte del regolamento comunale che ne vieta l'uso** nelle attività di acconciatore o estetista e Le consigliamo di rivolgersi alla sede Aicast più vicina alla Sua azienda per far segnalare al Comune, che ha adottato il regolamento, questa illegittimità.